

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - 8 febbraio 2017, n. 40.

*È il Tribunale Amministrativo Regionale, quale peritus peritorum, a dover valutare le questioni poste con il ricorso elettorale tenuto conto che seppur l'onere della prova è attenuato, non possono trovare rilievo mere supposizioni basate sull'esito di precedenti elezioni.*

*Omissis*

1. Agisce in giudizio la ricorrente, risultata quarta tra i non eletti a consigliere comunale con 324 preferenze nella lista del Partito ..., sostenendo che in alcune sezioni le sarebbero state attribuite meno preferenze di quelle dovute.
2. Ricava tale convinzione da alcune testimonianze dirette, in particolare nelle sezioni 19, 42, 210 e 229. Spiega poi la ricorrente che l'affinità del cognome con il candidato X avrebbe causato equivoci ed errori a suo danno. Osserva poi la ricorrente che nella precedente tornata elettorale del 2011, a seguito di un ricorso al TAR, erano stati appurati conteggi errati a suo danno. Confrontando i dati delle due tornate elettorali, la ricorrente esprime dubbi sul calcolo dei voti di preferenza nelle sezioni n. 46, 53, 69, 82, 144 e 146. Per quest'ultima sezione i voti di preferenza della ricorrente sarebbero pochi in considerazione della sua attività sociale nella zona.
3. In conclusione, la ricorrente chiede la verifica e riconteggio dei voti di preferenza nelle sezioni 19, 42, 46, 53, 69, 82, 144, 146, 210 e 229.
4. Si costituisce in giudizio il controinteressato Y, il quale osserva come mentre per le sezioni n. 19, 42, 210 e 229 le censure riguardano la mancanza di voti di preferenza asseritamente espressi, per le ulteriori sezioni elettorali le censure derivano da un ragionamento meramente deduttivo. Manca a questo riguardo alcun inizio di prova. Anche per le restanti sezioni tuttavia il ricorso sarebbe inammissibile per genericità delle censure. Inoltre le dichiarazioni depositate violano l'obbligo di segretezza del voto e quindi risultano illecite. Il controinteressato conclude per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. Nel corso della pubblica udienza del 12 ottobre 2016 la causa è stata introitata per la decisione. In quella sede, questo Collegio, in accoglimento della richiesta istruttoria, ha ritenuto necessario disporre, tramite ordinanza collegiale n. 423 del 12 ottobre 2016, una verifica a cura dell'Ufficio elettorale regionale.

*Omissis*

9. In via preliminare questo Collegio rileva come intende porre alla base della sua decisione l'esito della verifica e le schede allegate, tenendo presente come è il Tribunale, quale peritus peritorum, a dover valutare le questioni. Quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, va innanzi tutto richiamato il noto principio giurisprudenziale secondo cui in materia elettorale l'onere del principio di prova gravante sul ricorrente risulta attenuato, non disponendo egli della documentazione relativa al procedimento elettorale. Venendo al caso in esame, non possono trovare rilievo le illazioni della ricorrente basate su precedenti elezioni, posto che gli elettori non sono mai gli stessi e mutano opinione, né testimonianze anche scritte che non provano nulla.
10. Va poi precisato che in materia elettorale quello che rileva è la volontà dell'elettore, validamente espressa nei modi di legge e comunque non equivoca.
11. Nel caso in esame poi va rimarcata la circostanza che il cognome della ricorrente K sia simile a quello di altro candidato, X.
12. Ciò premesso, vanno esaminate le questioni relative a tutte le sezioni oggetto di verifica, riscontrando e confrontando quanto indicato dal verificatore con i rilievi della ricorrente e del controinteressato costituitosi.

*Omissis*

19. Diversa è la questione giuridica relativa alla sezione n. 144 in cui risultano due voti di preferenza per la ricorrente e due per X. Tra le schede valide ce ne sono in verità due, entrambe attribuite al controinteressato X, che riportano la lettera U scritta maiuscolo poco aperta. La ricorrente ritiene che si tratti di una O. Questo collegio peraltro, esaminata la fotocopia delle due schede, ritiene ragionevolmente che si tratti di due U e che quindi le schede sono state correttamente attribuite al controinteressato X.

*Omissis*

20. Altra questione riguarda la sezione n. 146 in cui alla ricorrente sono stati attribuiti sette voti di preferenza e al controinteressato X cinque. Orbene, dalla verifica risultano invece otto preferenze per la ricorrente e quattro per il controinteressato. Si è rinvenuta inoltre una scheda che a fianco del simbolo ... reca il nome J. Quanto a quest'ultima scheda, ritiene questo collegio che essa non possa essere attribuita a nessuno dei due citati candidati, perché oggettivamente risulta incerta la volontà dell'elettore. Concludendo per la sezione n. 146, a seguito della verifica risulta una preferenza in meno alla ricorrente rispetto al dovuto.

*Omissis*

23. Conclusivamente, solamente nelle sezioni n. 146 e n. 229 risultano dalla verifica due errori a danno della ricorrente a cui in totale vanno assegnati 2 voti di preferenza in più. Non va tolto alcun voto invece al controinteressato X in relazione alla preferenza in più assegnatagli nella sezione n. 146, in quanto ciò sarebbe ultroneo rispetto al petitum e irrilevante rispetto alla graduatoria dei non eletti.

*Omissis*